

Edizione di lunedì 16 luglio 2018

ADEMPIMENTI

Decreto dignità: sintesi delle novità fiscali e loro decorrenza

di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap non dovuta sui compensi da amministratore e sindaco

di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazione breve con cedolare “lorda”

di Sandro Cerato

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dazi supplementari UE sulle importazioni di prodotti USA

di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

Modello ENC

di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

Decreto dignità: sintesi delle novità fiscali e loro decorrenza

di Lucia Recchioni

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018** il **D.L. 87/2018**, meglio noto come **“decreto dignità”**.

Il provvedimento è al centro dell'attenzione soprattutto per le misure che sono state introdotte a **contrastò del precariato**, ma anche dal punto di vista **fiscale** vi sono stati alcuni interventi, alcuni dei quali dagli effetti marginali, mentre altri sicuramente da qualificare come di maggior rilievo.

Nella **tavella** che segue li **riassumiamo**, indicando anche la data dalla quale le norme hanno avuto o avranno efficacia, lasciando ai **successivi contributi** il compito di analizzare, **nel dettaglio**, le novità introdotte.

	La novità in sintesi	Decorrenza
Limiti alla delocalizzazione delle imprese	Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se l'attività economica interessata viene delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.	Per i benefici concessi o banditi, e, comunque, per gli investimenti agevolati avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).

È prevista l'irrogazione di una **sanzione** (da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito).

Decadono inoltre dal beneficio le imprese che, pur non trasferendo la sede all'estero, **spostano** la sede operativa fuori dallo **specifico territorio** oggetto di agevolazione, se l'aiuto di

Stato prevedeva l'effettuazione di **investimenti produttivi specificamente localizzati**.

Iper ammortamento

L'**iper ammortamento** spetta a A differenza di quanto condizione che i beni agevolabili siano previsto nelle prime bozze **destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale**.

Se **nel corso del periodo di fruizione** della maggiorazione i beni vengono destinati a strutture produttive situate **(14/07/2018)**, all'estero, è necessario procedere al **recupero dell'iper ammortamento**.

Allo stesso modo il decreto introduce l'obbligo di **recupero** anche nei casi di **cessione dei beni** (in passato, invece, la **cessione a titolo oneroso** comportava esclusivamente la perdita del residuo beneficio, ma non la **restituzione** di quanto in passato dedotto a titolo di iper ammortamento).

Le società possono comunque continuare a beneficiare dell'iper ammortamento nel caso in cui siano effettuati **investimenti sostitutivi**. È stata infatti espressamente fatta salva la norma a tal fine introdotta con la **Legge di Bilancio 2018**, la quale è stata altresì **estesa** ai casi di **delocalizzazione dei beni**.

Nessuna novità interessa invece il **super ammortamento**.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei **beni immateriali** se derivanti da operazioni intercorse con **imprese appartenenti al medesimo gruppo**. La disposizione si applica a decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della

Disposizioni in materia di redditometro

Non è stato **abolito** il redditometro, come inizialmente annunciato, né sono state modificate le norme in materia di **onere della prova**.

media di raffronto.

L'abrogazione ha effetto dall'anno di imposta in corso al **31 dicembre 2016**.

Con il redditometro il **reddito** del contribuente **continuerà** quindi ad essere determinato sulla base:

In ogni caso *non si applica* agli **atti già notificati** e non si fa luogo al **rimborso delle somme già pagate**.

- delle **spese di qualsiasi genere sostenute** nel corso del periodo d'imposta,
- degli **elementi indicativi di capacità contributiva**.

Tuttavia è stato **abrogato** il D.M. **16.09.2015** che elencava gli **elementi di spesa indicativi della capacità contributiva**.

Il **decreto** che elenca gli elementi indicativi della capacità contributiva sarà infatti **emanato** dal Mef dopo aver sentito l'Istat e le **associazioni maggiormente rappresentative** dei consumatori.

L'effetto è sostanzialmente quello di una **momentanea sospensione dei controlli** da redditometro (almeno per quanto riguarda l'applicazione degli **indici di spesa**) sulle **annualità successive all'anno 2016**.

Restano **ferme** le disposizioni in materia di determinazione del reddito sulla base della **spesa patrimoniale eseguita dal contribuente**.

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

I **dati delle fatture emesse e ricevute** - relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il **28 febbraio 2019** (in luogo dell'originario termine del 30 novembre).

I **dati semestrali** dovranno essere invece trasmessi entro il **30 settembre** (per il primo semestre) ed entro il **28 febbraio 2019** (per il secondo semestre).

Si ricorda, tuttavia, che la Legge di Bilancio ha espressamente previsto l'**abrogazione dell'adempimento** a decorrere dal **2019**, e quest'ultima disposizione non ha subito alcuna modifica.

Società sportive dilettantistiche

Sono state **abrogate** le disposizioni in materia di **società sportive dilettantistiche lucrative** e le relative **agevolazioni fiscali previste** (riduzione della metà dell'Ires).

L'abrogazione delle disposizioni fiscali in materia di **Ires** ha effetto a decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**.

Sul fronte **Iva** sono stati quindi **eliminati**, tra le prestazioni soggette all'aliquota del 10%, i **servizi di carattere sportivo** resi dalle **società sportive dilettantistiche lucrative** nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Sono stati altresì abrogati i **commi da 358 a 360 dell'articolo 1 L. 205/2017** disciplinanti le **collaborazioni coordinate e continuative** nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap non dovuta sui compensi da amministratore e sindaco

di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un intenso **dibattito giurisprudenziale** sul tema della sussistenza (o meno) del presupposto dell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, che costituisce requisito necessario per **l'applicazione dell'Irap** ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#), anche con riguardo ai **compensi percepiti dal dottore commercialista relativamente alle attività di amministratore e sindaco**.

Secondo l'orientamento largamente prevalente della **Corte di Cassazione**, deve infatti escludersi da imposizione ai fini dell'Irap la quota di base imponibile che un lavoratore autonomo, abitualmente esercente una professione intellettuale, **consegue senza avvalersi di un'autonoma organizzazione**.

In applicazione di tale principio, quindi, è stato stabilito che **i compensi derivanti dall'esercizio degli uffici di amministratore e sindaco di società non siano da assoggettare a Irap ove il professionista svolga tali attività senza ricorrere a un'autonoma struttura organizzativa**.

Da ultimo, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la Suprema Corte, con l'[ordinanza n. 12052/2018](#), ha affermato che **"il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata** (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l'onere del contribuente di **provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo** (Cass. 3434/2012 Rv. 621930); nella specie, come può evincersi dal ricorso autosufficiente, fin dal primo grado il professionista ha chiesto di **scorporare i proventi per attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti d'autore, consulenze tecniche d'ufficio e di parte**, sicchè il giudice d'appello, riferendo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione anche a tali redditi senza alcun vaglio specifico, ha violato i superiori principi di diritto".

L'Agenzia delle Entrate ritiene invece (come chiarito nella [risoluzione AdE 78/E/2009](#)) che **"la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'Irap va verificata in relazione al complesso dell'attività svolta dal professionista. Non è possibile quindi considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l'esistenza dei requisiti per l'imposizione Irap (primo fra tutti l'organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie. I compensi derivanti dall'attività di collaborazione, in virtù della connessione con l'attività di lavoro autonomo, confluiscono infatti indistintamente nel complesso del reddito professionale di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, da assoggettare ad Irap"**.

In occasione del succitato ultimo arresto, la **Corte di Cassazione** non ha, in definitiva, affermato che i redditi derivanti dall'attività di amministratore e sindaco siano *tout court* esclusi da Irap, ammettendone bensì l'esclusione solo alle seguenti **condizioni**:

1. che vi sia la concreta possibilità di **scorporare i compensi** derivanti dall'attività di amministratore e sindaco da quelli relativi alle **altre attività svolte**;
2. che vi sia la prova dell'espletamento di **taли attività senza aver fatto ricorso a un'autonoma struttura organizzativa**, magari presente, ma asservita alle sole **altre attività professionali esercitate**.

Ne deriva che, per i professionisti, non è sempre agevole fornire la **prova concreta** di aver eseguito le attività in esame **senza fare alcun ricorso all'autonoma struttura organizzativa** asservita all'esercizio delle proprie **altre attività professionali**, tant'è che, in talune pronunce, la **Corte di Cassazione** (cfr., *ex multis*, [ordinanze n. 14790/2018, n. 24519/2016, n. 23373/2016](#)) ha anche affermato che “*è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame*”, per **mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte sua** (Cass. n. 3434/12).

Seminario di specializzazione

IL REDDITO PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazione breve con cedolare “lorda”

di Sandro Cerato

Una delle novità più significative del modello **Redditi 2018 PF** riguarda l'impatto della **nuova disciplina delle locazioni brevi**, introdotta dal **D.L. 50/2017** per tutti i **contratti “brevi”** stipulati a partire dal 1° giugno 2017.

Una delle caratteristiche principali, e di **vantaggio** per il contribuente, è costituita dalla possibilità di applicare il regime della **cedolare secca anche ai redditi derivanti dalle locazioni brevi**, ferma restando la possibilità di applicare la **tassazione ordinaria** a scelta del contribuente (da esercitarsi direttamente all'atto della compilazione del **quadro RB** del modello **Redditi**).

Tuttavia, non mancano i dubbi e le criticità per una corretta **determinazione della base imponibile** nel caso in cui il contribuente intenda **optare** (come spesso accade) per il regime della **cedolare secca**, poiché le istruzioni al modello **Redditi 2018** sembrano andare in direzione differente rispetto alle **regole generali previste per la cedolare secca**.

In tale ambito, infatti, l'[articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011](#), stabilisce che la cedolare secca (nella misura ordinaria del **21%** o nella misura ridotta del **10%**) debba essere applicata sul **100% del canone di locazione stabilito dalle parti nel contratto**. Non trova quindi applicazione, a differenza delle locazioni ordinarie, alcuna **deduzione** né forfettaria né analitica di spese sostenute dal locatore.

Tuttavia, le istruzioni al modello **Redditi PF 2018**, quadro RB, precisano che il **canone di locazione** (colonna 6) “**non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone**”.

Ciò significa che, ad **esempio**, se le parti pattuiscono un canone di locazione annuo pari ad euro 12.000, comprensivo di spese forfettarie per le utenze pari ad euro 1.500, la base imponibile su cui applicare la cedolare secca, da indicare nella colonna 6 del quadro RB è pari ad euro 10.500 (12.000 – 1.500).

A **conclusioni differenti** pare doversi pervenire per i **redditi derivanti dalle locazioni brevi assoggettati a cedolare secca**, poiché nonostante l'[articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017](#) richiami l'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#) (e quindi le regole già descritte per le locazioni ordinarie soggette a cedolare), le istruzioni al quadro RB sembrano richiedere **l'inclusione nella base imponibile anche delle eventuali spese (luce, gas, ecc.) incluse nel canone di locazione**.

Infatti, le istruzioni del modello precisano che le spese in questione vanno escluse dal canone indicato nella colonna 6 nel solo caso in cui siano “*sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti*”.

Le indicazioni fornite dalle istruzioni sembrano ricalcare quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella [circolare 24/E/2017](#) in merito all’applicazione della ritenuta del 21% laddove nel pagamento intervenga un **intermediario**.

La base di calcolo della ritenuta, si legge infatti nella citata [circolare AdE 24/E/2017](#), comprende **anche le spese incluse forfettariamente nel canone**, dovendosi escludere solamente nei casi in cui siano sostenute direttamente dal conduttore, o siano sostenute dal locatore e **riaddebitate analiticamente al conduttore**.

Tuttavia, **l’effettuazione della ritenuta** (da scomputare poi in dichiarazione anche nel caso in cui il contribuente decida di applicare la **tassazione ordinaria**) è **cosa ben diversa dalla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione**, ragion per cui non si comprende il motivo di tale indicazione nelle istruzioni del modello Redditi.

Nessuna questione dovrebbe invece porsi in merito alla **provvigione dovuta all’intermediario**, da **escludersi** in ogni caso dall’importo da assoggettare a cedolare secca, nonostante la [circolare AdE 24/E/2017](#) precisi che la ritenuta vada operata sull’**importo lordo** di tale provvigione ove la stessa sia **trattenuta dall’intermediario** sul canone dovuto al locatore in base al contratto. Come detto in precedenza, infatti, si devono tenere distinte le regole previste per **l’effettuazione della ritenuta** rispetto a quelle previste per la determinazione della **base imponibile** soggetta a cedolare secca.

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS – CONFRONTO CON IN NUOVI OIC ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dazi supplementari UE sulle importazioni di prodotti USA

di Angelo Ginex

Alla recente introduzione da parte degli USA dei **dazi doganali** per le importazioni di acciaio e di alluminio da Europa, Canada e Messico è seguita tempestivamente la risposta decisa di Bruxelles, dove la Commissione europea ha adottato la regolamentazione con cui si prevedono **dazi supplementari in caso di importazione di una lista di prodotti USA**, per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro.

La Commissaria al Commercio UE Cecilia Malmstrom ha dichiarato quanto segue: “*Non avremmo voluto trovarci in questa situazione. Tuttavia, la decisione unilateral ed ingiustificata degli Stati Uniti di imporre dazi su acciaio e alluminio provenienti dall’UE non ci lascia altra scelta. Le regole del commercio internazionale, che abbiamo elaborato nel corso degli anni insieme ai nostri partner americani, non possono essere violate senza alcuna reazione da parte nostra. La nostra risposta è misurata, proporzionata e pienamente in linea con le norme dell’OMC*”.

Più precisamente, i **dazi doganali supplementari** sulle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d’America sono stati introdotti dall’Unione europea con l'[articolo 1 Regolamento di esecuzione UE 2018/886](#) della Commissione del 20 giugno 2018, **entrato in vigore il 22 giugno 2018**, e risultano indicati negli specifici allegati 1 e 2.

Tra i **prodotti colpiti** dai **dazi addizionali** vi sono vari tipi di **succo d’arancia e di mirtillo**, di **riso parboiled** e di **mais** confezionato, il **bourbon**, il **whisky**, i **sigari**, le **sigarette** e altri prodotti del **tabacco**. Nel settore dell’abbigliamento vengono colpiti i **jeans** e le **magliette di cotone**. I dazi UE si applicheranno altresì alle **motociclette** sopra i 500 cm³ di cilindrata, **imbarcazioni** e **yacht**, **motori per barche**, **canoe** e **carte da gioco**. Nella lista, infine, compaiono diversi prodotti legati all’**alluminio** e all’**acciaio**.

L’applicazione dei **dazi doganali supplementari** su tali prodotti avviene nel modo seguente:

1. nella prima fase, si applicano **dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato 1**, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato **Regolamento UE 2018/886**;
2. nella seconda fase, si applicano **altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato 2**, come ivi specificato, a decorrere dal **10 giugno 2021**, oppure, se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. In

quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Al provvedimento in disamina ha fatto seguito il recente **comunicato 5 luglio 2018** con cui l'Agenzia delle Dogane italiana ha inteso fornire a tutti gli operatori commerciali coinvolti in questo tipo di transazioni le **istruzioni per la liquidazione dei dazi supplementari UE e per la compilazione della dichiarazione doganale nei casi di esenzione**.

In particolare, con tale comunicato la medesima ha stabilito che per la liquidazione di tali dazi deve essere utilizzato il **codice tributo A20**, esplicitamente previsto per i **dazi supplementari** dal **Regolamento delegato UE 2016/341** della Commissione.

La citata **Agenzia doganale** ha previsto altresì che occorre indicare nella **casella 44** della **dichiarazione doganale** il codice documento “**12YY**” qualora le merci importate ricadano nei seguenti **casi di esenzione dal dazio supplementare**, previsti dall'[articolo 4 del Regolamento di esecuzione UE 2018/724](#):

- merci per le quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del **Regolamento di esecuzione UE 2018/724** (17/5/2018), una licenza d'importazione comportante un'esenzione o una riduzione del dazio;
- merci per le quali può essere dimostrato che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari, di cui al **Regolamento di esecuzione UE 2018/886** (22/6/2018).

L'Agenzia delle Dogane ha poi comunicato che sono stati inseriti appositi **controlli automatici** che consentono la registrazione delle sole dichiarazioni doganali che rispettano le indicazioni fornite. Tali controlli sono **attivi dal 6 luglio 2018**.

Da ultimo, per quanto concerne la **durata delle misure di riequilibrio** previste dall'Unione europea, essa dipenderà da quanto rimarranno in vigore quelle analoghe previste dagli Stati Uniti, così come chiarito dalla Commissaria al Commercio UE Cecilia Malmstrom. Quindi, se gli USA dovessero fare un passo indietro, allora anche l'UE rimuoverebbe i propri **dazi**, conformemente all'**accordo OMC** sulle misure di salvaguardia (OMC-GATT 1994) e con la **legislazione europea**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DOGANALI

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Modello ENC di **EVOLUTION**

Il modello Redditi Enc – Enti non commerciali ed equiparati viene utilizzato dai seguenti soggetti Ires:

- **enti non commerciali** (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), **residenti** nel territorio dello Stato;
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** – Onlus (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) a eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
- **società ed enti non commerciali di ogni tipo**, compresi i trust, **non residenti** nel territorio dello Stato;
- **curatori di eredità giacenti** se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Per tale modello, viene prevista la presentazione per via telematica:

- dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap;
- dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione presso un ufficio postale.

Per quanto riguarda, invece, **i soggetti abilitati alla trasmissione telematica** sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del D.Lgs. 241/1997](#);
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti e Caf – imprese;
- i notai;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono previsti specifici obblighi documentali per gli intermediari che trasmettono le dichiarazioni; in particolare, al momento della ricezione del modello già compilato o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve consegnare al contribuente l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione. È importante che dall'impegno risulti la data e la sottoscrizione, in quanto tali dati dovranno risultare anche dalla dichiarazione nello specifico riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*" posto nel frontespizio della dichiarazione.

Per i termini del versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi, l'[articolo 17 del D.P.R. 435/2001](#) stabilisce che il saldo deve essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il contribuente è tenuto anche al versamento degli acconti di imposta per l'anno in corso a quello di pagamento. In particolare, gli acconti devono essere versati in due rate, tranne nel caso in cui l'importo del primo non superi € 13, in quanto in questi casi deve essere effettuato in un'unica soluzione. Nell'ipotesi delle due rate, le stesse devono essere versate entro:

- 40%, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente (30 giugno);
- 60%, entro il 30 novembre. Qualora l'importo dell'acconto non superi € 252 può essere eseguito entro interamente entro data.

Qualora il contribuente intenda versare tutto in un'unica rata, deve eseguire il pagamento entro il termine previsto per il saldo relativo all'anno precedente.

I versamenti che scadono il 30 giugno possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo, pagando lo 0,40% a titolo di interessi.

Tuttavia, nel modello Redditi ENC 2018, per dichiarare i redditi del 2017 sono state apportate delle novità, approvate con il Provvedimento AdE del 30.01.2018, n. prot. 24855.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k